



COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 140 del 24/09/2021.

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PERITO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL DANNO OCCORSO PRESSO LA CENTRALINA ELETTRICA "AL MATIO" IN LOCALITA' FREGASOGA AI FINI DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO (CIG Z2A3325C3C)

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Settembre alle ore 09:20 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
ANESI GRAZIELLA	P		Favorevole
GENNARI CLAUDIO	P		Favorevole
DALLAPICCOLA GABRIELE	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

PREMESSO che:

- Nel mese di giugno u.s. si è verificato un ingente danno presso la centrale idroelettrica “al Matio” in località Fregasoga a causa della rottura della condotta forzata di ingresso e l'allagamento dei locali che ha causato il danneggiamento degli apparati elettrici, come evidenziato nella relazione di STET, intervenuta in data 18.06.2021 su richiesta del Comune per il ripristino delle condizioni di accesso in sicurezza al sito e per una prima stima dei danni;
- A seguito del suddetto evento è stata presentata alla Compagnia ITAS Mutua Assicurazioni, a mezzo del Broker Inser Spa, denuncia di sinistro e richiesta di indennizzo a valere sulla polizza “ALL RISKS PROPERTY” M13929140 stipulata fra la Compagnia e il Consorzio dei Comuni Trentini, alla quale il Comune di Baselga di Piné ha aderito assumendo la posizione di Contraente/Assicurato;

RICHIAMATE le seguenti clausole contrattuali di polizza:

“Art. 1.9 – Procedura per la valutazione del danno”

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) Direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente/Assicurato o persona da lui designata;*
oppure
- b) A richiesta di una delle parti, tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.*
- c) I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi il disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.*
- d) Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito.*

“Art. 1.10- Mandato dei Periti”

I periti devono:

- indagare sulle circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;*
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi assicurativi;*
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;*
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.*

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.9 – lettera a) e b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a

qualsiasi impugnativa salvo caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

VISTA la nota di apertura del sinistro, presa in carico in data 03.09.2021 sub nr. 9369/prot., nella quale il Broker Inser S.p.A., considerata la rilevante portata dell'evento e i potenziali danni riportati dal fabbricato (stimati nell'importo di circa € 85.000), suggerisce di incaricare un perito di parte che affianchi il tecnico della Compagnia assicurativa nel procedimento di gestione e quantificazione del danno;

CONDIVISA l'opportunità, per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione comunale, di nominare un perito di parte nel corso delle operazioni peritali finalizzate alla valutazione del danno, dando atto che il compenso per la suddetta attività sarà rimborsato dalla Compagnia al Comune in qualità di Contraente/Assicurato secondo quanto previsto in polizza;

INTERPELLATO al riguardo lo studio peritale NICOLI S.r.l. con sede in Verona, Via Ugo Bassi nr. 3 P.IVA 03085040230, specializzato nel settore come evidenziato dal curriculum posto in atti e resosi disponibile all'assunzione dell'incarico in oggetto dietro il corrispettivo presunto di € 4.000,00 oltre Iva 22%, giusta la nota presa in carico in data 22.09.2021 sub nr. 10253/prot.;

VISTA la L.P. 19.07.1990 nr. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia di Trento” e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP nr. 10-40/Leg. di data 22.05.1991;

DATO ATTO che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in quanto è indicato il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e la modalità di scelta del contraente, gli elementi e le clausole essenziali del contratto medesimo;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 nr. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 nr. 6;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare nr. 33 di data 01.09.2014, con particolare riferimento all'art. 29 co. 1d), ai sensi del quale la Giunta “affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne”;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Appalti e Contratti e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, co. 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 in relazione all'imminente avvio delle operazioni peritali;

Con due separate votazioni (una con riguardo all'immediata eseguibilità) che hanno dato il medesimo risultato: votazione unanime espressa per alzata di mano;

d e l i b e r a

1=di affidare, per i motivi in premessa esposti, alla società NICOLI S.r.l. con sede a Verona Via Ugo Bassi nr. 3, in persona del socio Giuseppe Nicoli, l'incarico di perito di parte per la determinazione dei danni occorsi nel mese di giugno u.s. presso la centralina elettrica "al Matio" in località Fregasoga, ai fini del risarcimento assicurativo in forza della polizza di assicurazione "ALL RISKS PROPERTY" M13929140 stipulata tra la Compagnia Assicuratrice ITAS MUTUA Assicurazioni e il Consorzio dei Comuni Trentini, a cui il Comune di Baselga di Piné ha aderito con sottoscrizione di apposito "certificato di assicurazione", assumendo la posizione di Contraente/Assicurato;

2=l'incarico di cui al punto 1) è conferito con le seguenti clausole essenziali:

- a) Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è quantificato nell'importo presunto di € 4.000,00 oltre Iva 22%, giusta la nota nr. 10253/prot. di data 22.09.2021; detto compenso è soggetto a rideterminazione in base all'esatto importo del danno e alle effettive operazioni svolte e non potrà in ogni caso superare il limite della garanzia prevista a tale titolo dalla polizza assicurativa;
- b) Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) sarà liquidato dal Comune, previa emissione di fattura da parte della Società stessa. Il compenso dovuto alla Società ricomprende anche onorari e spese, inclusivi di oneri previdenziali e fiscali e ogni altro onere che la Società debba sostenere per le assistenze da parte di collaboratori e o consulenti esterni. Nessun importo verrà perciò pagato dal Comune alla Società per tali prestazioni che, in quanto rese alla medesima in funzione del corretto incarico conferitole dal Comune, la stessa è tenuta a compensare autonomamente nell'ambito del rapporto instaurato con i rispettivi collaboratori/consulenti;
- c) La società incaricata, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13.08.2010 nr. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. La società si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge nr. 136/2010, pena la nullità degli stessi contratti;
- d) In applicazione dell'art. 2 co. 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta ivi previsti e quelli contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale di Baselga di Piné nr. 196 di data 18.12.2014 si estendono anche ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La Società incaricata, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto;
- e) La stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 co. 11 del D.Lgs. nr. 50/2016, con adesione al contenuto della presente deliberazione;

3=l'onere complessivo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.880,00, è posto a

carico della missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1635/199 dello stato di previsione della spesa del bilancio in corso;

4=di dare atto che il corrispettivo spettante alla Società incaricata sarà interamente rimborsato al Comune da parte della Compagnia assicurativa ai sensi delle condizioni di polizza richiamate in premessa;

5=l'ufficio Segreteria provvederà al perfezionamento del contratto secondo quanto stabilito al precedente punto 2.e;

6=di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 per le motivazioni indicate in premessa;

7=di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 co. 5 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e seguenti del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 (Codice del processo amministrativo), trattandosi di fattispecie rientrante in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PERITO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL DANNO OCCORSO PRESSO LA CENTRALINA ELETTRICA “AL MATIO” IN LOCALITA’ FREGASOGA AI FINI DEL RISARCIMENTO ASSICURATIVO (CIG Z2A3325C3C)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Ing. Alessandro Santuari

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Vice Segretario Generale

dott.ssa Tatiana Lauriola

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)